

Grande Progetto “Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei” – POR Campania FESR 2014 – 2020 : Indizione procedure negoziate, senza previa pubblicazione di un bando di gara, susseguenti a procedure aperte risultate senza esito, per l'appalto dei servizi di Direzione dei lavori, misurazione, contabilità ed assistenza al collaudo degli interventi:

- *Risanamento idraulico dei bacini del lago d'Averno e del lago Lucrino (Pozzuoli) – CIG 6931917EDB*
- *Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del sistema depurativo fognario intercomunale - Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli (Monte di Procida) - CIG 6932608918*
- *Risanamento idraulico del Bacino del Miseno. Riapertura, sistemazione e protezione delle foci del Lago Fusaro (Bacoli) - CIG 6932743880*
- *Sistemazione fognaria Area Torre di Cappella (Bacoli) CIG 69319856FB*

Quesito n. 1:

Con riferimento al servizio tra quelli previsti all'art. 252 c.2 del DPR 207/2010 attestante la professionalità del concorrente (offerta tecnica punto A.1), si chiede: per i servizi di Direzione Lavori non ancora ultimati “ovvero la parte di essi ultimata ed approvata” se è necessario predisporre la certificazione da parte della Stazione Appaltante nella successiva ed eventuale fase di comprova documentale?.

Risposta al quesito n. 1:

La documentazione attestante la professionalità del concorrente, di cui al punto A.1 dell'offerta tecnica, deve essere relativa ad un unico servizio già reso ed ultimato e per il quale sarà richiesta, nella successiva fase di eventuale verifica documentale, la certificazione da parte della Stazione Appaltante con riferimento agli specifici atti prodotti.

Quesito n. 2:

Premesso che in merito alla vecchia procedura il concorrente aveva partecipato in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti da costituirsi ed aveva indicato il Giovane Professionista (Collaboratore a progetto della società) il quale ad oggi non ha più il requisito di Giovane Professionista, si chiede se il nuovo Giovane Professionista può entrare anche in RTP come mandante o deve essere solo indicato come la vecchia procedura ed inoltre in quest'ultimo caso può essere anche solo un collaboratore occasionale della società.

Risposta al quesito n. 2:

Il disciplinare al punto 9 consente la modifica della composizione originaria per "aggiunta o sostituzione" unicamente in caso di giovane professionista che abbia perso il relativo requisito. Per la specifica procedura in corso restano valide le previsioni dell'art. 253 comma 5 del d.p.r. 207/2010.

Quesito n. 3:

Con riferimento all'invito in oggetto, la scrivente società ha partecipato nell'originaria procedura avvalendosi dei requisiti tecnico-professionali in un'altra società; orbene, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e segnatamente all'art. 9 del disciplinare si chiede se ad oggi è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai sotto paragrafi 9.II. a), B), c) d) del disciplinare di gara, possa partecipare senza far ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Si chiede inoltre se la sostituzione di alcuni componenti del gruppo preposto per lo svolgimento dell'incarico di Direzione Lavori è da intendersi quale modifica della compagine soggettiva o, come si crede, non inficia ai fini della partecipazione alla gara.

Risposta al quesito n. 3:

La rinuncia all'avvalimento nonché il recesso di uno o più operatori, ai sensi del punto 9 del Disciplinare di Gara, sono entrambi possibili sempre che avvengano per dichiarate esigenze organizzative e non, invece, per eludere la norma che regola la gara ed evitare un possibile profilo sanzionatorio di esclusione.